

DELIBERA N. 126/09/CSP

Segnalazione dei Signori Mario Favero, candidato Sindaco e Giorgio Morales, candidato consigliere per la lista “Limana Viva” nell’elezione per il rinnovo del Comune di Limana, nei confronti del Comune di Limana (BL) per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

VISTA la segnalazione a firma dei Signori Mario Favero e Giorgio Morales, rispettivamente candidato Sindaco e candidato consigliere nel rinnovo del Comune di Limana del 6 e 7 giugno 2009 per la lista civica “Limana Viva”, trasmessa dal Comitato per le comunicazioni del Veneto, unitamente agli esiti della relativa istruttoria, con la nota del 20 maggio 2009 (prot. n. 39453), nella quale si asserisce la presunta violazione da parte del Comune di Limana (BL) del divieto di comunicazione istituzionale per l’invio a mezzo posta, a molte famiglie residenti nel territorio comunale, in data 30

aprile 2009, di una carta dei servizi del Comune stesso, comprensiva di un cd relativo al centro servizi per l'anziano, e di tre lettere - due a firma del Sindaco in carica, Elvi Sommacal, ed una a firma del Vice Sindaco, Edy Fontana - in maniera non conforme ai requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 25 maggio 2009 (prot. n. 40985), con la quale, in relazione all'esposto pervenuto, sono state richieste al Comune di Limana le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Limana, pervenute all'Autorità in data 26 maggio 2009 (prot. n. 41387), nelle quali ha fatto presente quanto segue:

- nell'assoluta buona fede l'Amministrazione comunale ha inviato il materiale contestato alle famiglie;
- infatti, consapevole delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Ente si è preoccupato affinché la spedizione avvenisse prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, precisamente, il 21 aprile 2009, due giorni prima della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali;
- l'eventuale sfioramento della data del 23 aprile 2009 si ritiene non addebitabile all'Ente, ma all'ufficio postale, dei cui meccanismi organizzativi non può certamente rispondere l'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che relativamente alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 3 aprile 2009, data in cui è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2009, con cui sono stati indetti i comizi;

RILEVATO, altresì, che a partire dalla data del 3 aprile 2009 vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di comunicazione istituzionale recato dal citato articolo 9, fino all'espletamento delle operazioni di voto, anche relative alle elezioni amministrative, come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2009 in materia;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso l'invio a mezzo posta di una carta dei servizi del Comune, comprensiva di un cd relativo al centro

servizi per l'anziano, e di tre lettere a firma dei suoi rappresentanti da parte del Comune di Limana in data 30 aprile 2009, ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Co.re.com Veneto nella nota del 20 maggio 2009, non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività amministrative espletate nel decennio dell'amministrazione 1999 – 2009, e della impersonalità, essendo più volte citati il nome e il logo del Comune di Limana;

RAVVISATA la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni europee ed amministrative in data 6 e 7 giugno 2009, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Limana (BL) di pubblicare sul proprio sito *web* un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa attraverso l'invio a mezzo posta di una carta dei servizi del Comune, comprensiva di un cd relativo al centro servizi per l'anziano, e di tre lettere a firma dei suoi rappresentanti, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni amministrative, relativa al resoconto del decennio amministrativo.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi –

Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola